REGOLAMENTO (CEE) N. 966/87 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1987

che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni bovine e il regolamento (CEE) n. 3153/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 119/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 721/87 [4];

considerando che il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 [6], ha stabilito i tassi di conversione applicabili nel settore agricolo;

considerando che, in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 653/87 del Consiglio [7] che prevede l'applicazione alla Spagna dei prezzi comuni nel settore delle carni bovine, occorre adeguare gli importi compensativi monetari per tale Stato membro;

considerando che a decorrere dal 6 aprile 1987, in particolare in applicazione del regolamento (CEE) n. 827/87 della Commissione [8], entra in vigore un nuovo meccanismo d'intervento basato su un prezzo di intervento pari a 344 ECU per 100 kg per le carcasse di animali maschi della qualità R 3; che è pertanto opportuno adeguare il metodo di calcolo degli importi compensativi nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione [9], ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che la modifica succitata del sistema di intervento rende necessario adeguare altresì il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del citato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte 3ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 119/87 è sostituita da quella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 3153/85, all'articolo 4, paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) per quanto concerne il settore delle carni bovine, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo di intervento sabilito per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 nello Stato membro interessato, diminuito del 15 % ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1987 fatta salva:

— una modifica degli importi compensativi monetari in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85, o
— un'eventuale decisione del Consiglio in materia di prezzi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
[3] GU n. L 16 del 17. 1. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 74 del 16. 3. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
[6] GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1.
[7] GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 1.
[8] GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.
[9] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

ALLEGATO

PARTE 3ª

SETTORE CARNI BOVINE

Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Positivi				Negativi						
	R. f. di Germania DM/100 kg	Paesi Bassi Fl/100 kg	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/ 100 kg		Danimarca Dkr/100 kg	Regno Unito £/100 kg	Irlanda £Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Francia FF/100 kg	Grecia Dra/100 kg	Spagna Pta/100 kg
					— Peso vivo —						
01.02 A II (1)	6,61	7,44	—		19,81	18,304	5,411	11 240	17,42	7 918,3	2 129,52
					— Peso netto —						
02.01 A II a) 1	12,55	14,14	—		37,64	34,778	10,282	21 356	33,09	15 044,8	4 046,10
02.01 A II a) 2	10,04	11,32	—		30,11	27,822	8,225	17 085	26,48	12 035,8	3 236,88
02.01 A II a) 3	15,06	16,97	—		45,17	41,733	12,338	25 628	39,71	18 053,8	4 855,32
02.01 A II a) 4 aa)	10,04	11,32	—		30,11	27,822	8,225	17 085	26,48	12 035,8	3 236,88
02.01 A II a) 4 bb)	17,18	19,36	—		51,51	47,591	14,070	29 224	45,29	20 587,6	5 536,77
02.01 A II b) 1 (2)	11,17	12,58	—		33,48	30,934	9,145	18 996	29,44	13 381,9	3 598,90
02.01 A II b) 2 (2) (8) (9)	8,93	10,07	—		26,78	24,747	7,316	15 197	23,55	10 705,5	2 879,12
02.01 A II b) 3 (2) (8) (9)	13,96	15,73	—		41,85	38,667	11,432	23 745	36,80	16 727,4	4 498,62
02.01 A II b) 4 aa) (2)	8,93	10,07	—		26,78	24,747	7,316	15 197	23,55	10 705,5	2 879,12
02.01 A II b) 4 bb) 11 (2)	13,96	15,73	—		41,85	38,667	11,432	23 745	36,80	16 727,4	4 498,62
02.01 A II b) 4 bb) 22 (2) (3)	13,96	15,73	—		41,85	38,667	11,432	23 745	36,80	16 727,4	4 498,62
02.01 A II b) 4 bb) 33 (2) (7)	13,96	15,73	—		41,85	38,667	11,432	23 745	36,80	16 727,4	4 498,62
02.06 C I a) 1	10,04	11,32	—		30,11	27,822	8,225	17 085	26,48	12 035,8	3 236,88
02.06 C I a) 2	14,34	16,15	—		42,99	39,720	11,743	24 391	37,80	17 182,7	4 621,07
ex 16.02 B III b) 1 aa) (4)	14,34	16,15	—		42,99	39,720	11,743	24 391	37,80	17 182,7	4 621,07
ex 16.02 B III b) 1 aa) (5)	8,59	9,68	—		25,75	23,795	7,035	14 612	22,64	10 293,8	2 768,38
ex 16.02 B III b) 1 aa) (6)	5,75	6,48	—		17,23	15,925	4,708	9 779	15,15	6 888,9	1 852,68

(1) L'importo di compensazione non è applicato nel limite di un contingente tariffario annuale da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee :

a) per le giovenche e le vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau,

b) per i tori, le vacche e le giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza del Simmental, delle razze di Schwyz e di Friburgo.

(2) L'importo compensativo non è applicato :

— nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate, espresso in carne disossata, del contingente tariffario annuale concesso dalle competenti autorità delle Comunità europee per le carni bovine congelate,

— nei limiti di un quantitativo di 2 250 tonnellate, espresso in carne disossata, del contingente tariffario annuale concesso dalle competenti autorità delle Comunità europee per le carni di bufalo congelate.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(4) Prodotti contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.

(5) Prodotti contenenti in peso il 60 % o più e meno dell'80 % di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.

(6) Prodotti contenenti in peso il 40 % o più e meno del 60 % di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.

(7) Gli importi sono moltiplicati per il coefficiente 0,2 quando i corrispondenti prodotti sono venduti nell'ambito di un regolamento che indice la vendita di carni bovine d'intervento destinate all'esportazione, a condizione che nel regolamento in causa sia fatto riferimento all'applicazione della presente nota.

(8) Gli importi sono moltiplicati per il coefficiente 0,2 quando i corrispondenti prodotti sono venduti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1812/86 della Commissione.

(9) Gli importi sono moltiplicati per il coefficiente 0,2 quando i corrispondenti prodotti sono venduti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3905/86 della Commissione.